

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DIOCESANA DI FORMAZIONE

I. Denominazione e Sede

Art. 1. Come richiesto dal primo Sinodo diocesano, al n. 39 delle *Costituzioni* del Libro Sinodale, viene istituita la Scuola Diocesana di Formazione (SDF).

Art. 2. La SDF ha sede a Trani presso la sede dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose, in Piazza C. Battisti, 32 ed è retta dalle norme del presente Regolamento.

II. Finalità e destinatari

Art. 3. La SDF è un servizio formativo dell'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, sotto diretta responsabilità dell'Arcivescovo finalizzato a promuovere la formazione unitaria degli operatori pastorali. Essa è un'emanazione dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose, in collaborazione con gli Uffici pastorali diocesani. La SDF non sostituisce i percorsi di formazione permanente affidati ai rispettivi Uffici pastorali diocesani, ai movimenti e alle associazioni.

Art. 4. I corsi della SDF, pur non avendo una caratterizzazione accademica, permetteranno una seria preparazione di base nel campo teologico, culturale, pastorale e socio-politico; si avrà così un unico centro di formazione teologico-pastorale di base. Non è richiesto alcun titolo di studio per l'iscrizione.

III. Organi e struttura

Art. 5. La gestione della SDF è affidata al Direttore dell'ISSR e ad un'equipe diocesana, costituita da un Coordinatore che affiancherà il Direttore dell'ISSR, da un Referente per ogni zona pastorale, da un segretario-economo. Tutti i suoi membri saranno nominati dall'Arcivescovo. L'equipe dura in carica un quinquennio.

Art. 6. La Scuola opera in armonia con il Moderatore della Curia, i Vicari episcopali zionali. Il Direttore a fine anno relaziona sull'attività della Scuola al Consiglio Pastorale Diocesano e presenta il progetto organizzativo, didattico e finanziario dell'anno successivo.

Art. 7. La SDF prevede la costituzione di Centri di insegnamento presenti in ognuna delle cinque zone pastorali dell'Arcidiocesi. Al Direttore, su proposta e/o d'intesa con i Vicari territoriali, spetta l'istituzione e la promozione di tali Centri, la cui conduzione ed amministrazione è gestita dalla stessa Scuola, attraverso un Referente zonale.

Art. 8. I docenti saranno individuati, oltre che tra quelli dell'ISSR, anche tra i presbiteri, diaconi, religiosi e laici delle rispettive zone pastorali, tenendo conto delle specifiche competenze.

Art. 9. La SDF sarà strutturata da un anno di base con corsi comuni per tutti e da un anno di qualificazione in un settore pastorale specifico secondo le quattro aree in cui è articolata la struttura pastorale diocesani secondo le esigenze formative degli Uffici pastorali diocesani.

Art. 10. L'ordinamento degli studi si articola in discipline fondamentali per l'anno di base e discipline di indirizzo per il secondo anno. Discipline fondamentali sono: Sacra Scrittura, Teologia Dogmatica, Teologia Morale, Liturgia, Storia della Chiesa, Scienze umane. Discipline con indirizzo sono: Teologia pastorale, Teologia dell'Evangelizzazione, Teologia del laicato, Catechetica; Dottrina Sociale della Chiesa; Comunicazioni Sociali, Teologia spirituale, Documenti del Vaticano II, Ecumenismo, Ministeri ecclesiali, Storia della Chiesa locale.

Art. 11. Al termine del biennio sarà rilasciato dall'Arcivescovo un *attestato di formazione in Cultura religiosa*. Per ogni iscritto è previsto il versamento di una *quota di iscrizione*.

Art. 12. L'amministrazione della SDF, rappresenta un capitolo di spesa dell'amministrazione dell'ente Diocesi in base ad un preventivo economico da approvare dal Consiglio affari economici. Il preventivo e il consuntivo saranno presentati ogni anno nel mese di giugno. Il finanziamento della SDF si avvale altresì di quanto raccolto attraverso le quote di iscrizione da parte degli studenti. Tali quote sono fissate dall'equipe di cui all'art. 5.

Art. 13. L'approvazione del presente Regolamento è competenza dell'Ordinario diocesano ed ha la durata di 5 anni. Nel caso non venga disposto diversamente, il Regolamento è considerato rinnovato automaticamente alla sua scadenza per i successivi 5 anni. Il presente regolamento viene promulgato *ad experimentum* per un quinquennio.

Trani, 26 gennaio 2016

XXV Anniversario di ordinazione episcopale